

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

## Proroga e modifica del 17 dicembre 2007

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003, del 8 dicembre 2003, del 24 dicembre 2004, del 22 settembre 2005, del 19 dicembre 2005, del 1° maggio 2007 e del 13 agosto 2007<sup>1</sup> che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

### *Art. 10*            Salari minimi

<sup>1</sup> Salari lordi minimi mensili per collaboratori a tempo pieno:

I    Collaboratori senza apprendistato professionale

Se il collaboratore non presta un lavoro qualificato secondo la cifra 2, si può pattuire un salario minimo inferiore del 10 % se l'azienda è sita in una regione che necessita di promozione ai sensi della della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM, RS 901.1, allegato)

3300.–

II   Collaboratori con apprendistato professionale (formazione professionale di base) o formazione equivalente

a)   Formazione professionale di base su 2 anni con conseguimento del certificato federale di formazione pratica

3480.–

<sup>1</sup>    FF 1998 4400–4401, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026 7040, 2004 131, 2005 5107–5110 6681, 2007 3109 5565

b)	– Formazione professionale di base su 3 o 4 anni con conseguimento dell'attesto federale di capacità	
	– Formazione professionale di base su 2 anni con conseguimento del certificato federale di formazione pratica e 7 anni d'esperienza professionale (compreso apprendistato)	3730.–
 III Collaboratori con formazione professionale superiore o particolare responsabilità o molti anni d'esperienza professionale		
a)	Apprendistato (formazione professionale di base) con conseguimento dell'attesto federale di capacità e 7 anni d'esperienza professionale (compreso apprendistato)	4070.–
b)	Apprendistato (formazione professionale di base) con conseguimento dell'attesto federale di capacità e 10 anni d'esperienza professionale (compreso apprendistato)	4485.–
c)	Quadri che dirigono regolarmente almeno 1 collaboratore (compresi apprendisti o lavoratori a tempo parziale).	
	Un quadro dirige un collaboratore quando	
	– gli assegna il lavoro,	
	– sorveglia il suo lavoro,	
	– giudica il suo lavoro,	
	– è la persona di contatto del collaboratore	
	– è la persona di contatto del collaboratore	4485.–
d)	Esame professionale ai sensi dell'articolo 27 lettera a) LFPr	4670.–
 IV Dirigere regolarmente collaboratori come da lett. c) oppure esame professionale superiore come da art. 27 lett. a) LFPr		
a)	– Direzione regolare di collaboratori come da lett. c) – funzione di quadro equivalente	5600.–
b)	– Esame professionale superiore secondo l'art. 27 lett. a) LFPr – Quadri ai quali sono regolarmente sottoposti collaboratori giusta la lettera c) da almeno 5 anni – funzione di quadro formazione equivalente	6750.–
c)	Numero di collaboratori subordinati alle categorie IV a) e b):	
	Settore cucina	4
	Settore servizio	6
	Settore hall/réception	3
	Settore economia domestica	6
	Altri settori	3
d)	Salari giusta della categoria IV a) e b) possono anche essere inferiori, se stipulato per iscritto in un contratto di lavoro, indipendentemente dallo stato di residenza del collaboratore	

<sup>2</sup> Per attività professionale qualificata di cui al cifra 1 categoria I si intende una regolare attività o funzione in un settore o in una parte di esso, svolta di regola da professionisti, o che non si può qualificare come lavoro subalterno.

Nel settore cucina rientra in tale definizione l'impiego di collaboratori senza formazione professionale per la preparazione e la produzione di pietanze in settori parziali, che di regola rientrano nelle competenze di un cuoco o di un pasticciere.

In tale definizione rientra anche l'attività nel settore servizio.

<sup>3</sup> Per i dipendenti senza formazione del settore servizio si può pattuire per l'anno 2002, per un periodo d'introduzione della durata massima di 6 mesi, un salario minimo inferiore del 10 % al massimo, per l'anno 2003<sup>2</sup> un salario minimo inferiore del 5 % al massimo rispetto alla cifra 1 categoria I, a condizione che l'accordo avvenga per iscritto sotto forma di contratto di lavoro individuale.

Se, in precedenza, il collaboratore non ha mai lavorato nell'industria alberghiera e della ristorazione e se non svolge alcun lavoro qualificato, il salario minimo nell'anno 2002 può essere pattuito applicando una riduzione massima del 10 % per i primi 6 mesi, nell'anno 2003<sup>3</sup> una riduzione massima del 5 %.

Fino al compimento del 17° anno d'età, il salario minimo secondo cifra 1 categoria I può essere pattuito con una riduzione del 20 % al massimo.

Le riduzioni del salario minimo non sono cumulabili.

<sup>4</sup> Determinante per l'attribuzione ad una determinata categoria è l'effettivo settore di responsabilità, rispettivamente la qualifica professionale e non la semplice definizione del genere di attività svolta.

<sup>5</sup> In caso di contestazione, la Commissione paritetica di sorveglianza decide circa l'attribuzione di un collaboratore ad una categoria, così come il riconoscimento di una formazione professionale o di una funzione.

#### *Art. 11* Salario minimo per praticanti

<sup>1</sup> Praticanti di scuole professionali alberghiere domiciliate in Svizzera che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto ad un salario mensile lordo di almeno 2115.- franchi.

<sup>2</sup> I contributi che l'azienda versa alla scuola professionale non costituiscono parte integrante del suddetto salario minimo.

<sup>3</sup> Dal salario del praticante non si possono effettuare deduzioni a favore della scuola

<sup>2</sup> valido anche negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008

<sup>3</sup> valido anche negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

17 dicembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz